



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2019

Oggetto: riconoscimento del titolo professionale in Spagna ed Inghilterra.

Rispondiamo in merito alla possibilità di riconoscimento del titolo professionale di perito industriale in Spagna ed Inghilterra.

1. Il titolo di “industrial engineer” è la traduzione del titolo professionale italiano di perito industriale, che il Dipartimento delle Politiche comunitarie, di concerto con il Ministero della Giustizia, ha fornito alla Commissione europea, ottemperando a quanto richiesto dall’art. 59 della direttiva 55/2013/UE in relazione al cd. “esercizio di trasparenza”, laddove ogni Stato membro è stato chiamato a segnalare le professioni regolamentate esercitate, al fine di procedere alla relativa classificazione.

E ciò è stato confermato dalla stessa nota DAG n. 50415.U del 11.4.2012 del Ministero della Giustizia, la quale segnalava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Coord. Politiche Comunitarie, di attivarsi per classificare correttamente la professione di perito industriale al livello d) ex art. 11 della direttiva 36/2005/CE.

L’art. 59 della direttiva 2013/55/CE, che ha sostituito la direttiva 36/2005/CE, ha sostituito la piattaforma comune, prevedendo in primis una mappatura delle professioni.

La mappatura doveva mettere in evidenza e facilitare l’accesso ad una serie di informazioni relative alle professioni regolamentate nel Paese di riferimento: autorità competente, normativa nazionale e/o regionale di riferimento, livello di studio rapportato ai livelli stabiliti dalla normativa (art. 11), breve descrizione dell’attività, e definizione delle attività riservate previste da legge (nazionale o regionale), tipo di regolamentazione, durata della formazione necessaria.

La Commissione Europea, al fine di identificare nel contesto comunitario la professione italiana di perito industriale, ha riferito la professione di perito industriale al quarto livello, tra le qualifiche professionali, di cui alla direttiva 36/2005/UE, di cui all’art. 11, lett. d), denominandolo a livello comunitario “industrial engineer” (vedi, Recognition under Directive 2005/36/EC: General system of recognition - primary application National legislation: Qualification level: PS3 - Diploma of post-secondary level (3-4 years) , Art. 11 d).

Sicché, la professione di perito industriale è classificata in Europa con la denominazione di “industrial engineer”.

2. Non esiste né a livello europeo né a livello extracomunitario un sistema di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, fatta eccezione per le professioni medico-sanitarie e per l’architetto, per le quali la Comunità europea ha emanato direttive di riconoscimento specifiche.

Infatti, il sistema generale di riconoscimento è destinato alle persone che, in possesso dei titoli necessari per l’esercizio di una professione in uno Stato membro, intendono esercitare la stessa professione in un altro Stato membro (cd. Stato ospitante) e devono ottenerne perciò il riconoscimento dei loro titoli, se si tratta di una professione regolamentata nello Stato ospitante. Il riconoscimento riguarda il



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2019

diploma o il certificato o il titolo o l'insieme dei titoli che comprovano una formazione professionale completa, cioè permettono di esercitare la professione nel proprio Stato di provenienza.

Di regola, il diploma, certificato o titolo deve essere riconosciuto come tale. Ma il riconoscimento non è automatico: per ottenerlo occorre presentare una domanda all'Autorità competente dello Stato ospitante, che accerti: a) che la professione regolamentata che si intende esercitare nello Stato membro ospitante sia la stessa per il cui esercizio la persona possiede tutti i titoli richiesti nello Stato di provenienza e b) che la durata ed il contenuto della formazione non presentino differenze sostanziali con la durata ed il contenuto di quella richiesta nello Stato ospitante. Se si tratta della stessa professione e le formazioni sono sostanzialmente simili, l'Autorità competente deve riconoscere i titoli presentati. Se invece la stessa Autorità dimostra che esistono differenze sostanziali nelle professioni oppure nella durata o nel contenuto delle formazioni, allora può esigere una misura di compensazione.

Nel caso di specie, la professione di Perito Industriale è equivalente alla professione tecnica, regolata dal Paese spagnolo di "Ingeniero tecnico", la cui qualifica professionale, ai sensi della direttiva 36/2005/CE, corrisponde al 4° livello ovvero Architect oppure Professional Engineer.

Pertanto, qualora il professionista voglia ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale in Spagna, con i riferimenti suesposti, può rivolgere l'istanza con le seguenti modalità:

3. Innanzitutto, è necessario richiedere la certificazione del proprio livello di qualifica professionale al Ministero della Giustizia, compilando il modello scaricabile al seguente link:

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/domanda_professionista_italiano.pdf

Il certificato emesso dal Ministero della Giustizia, vale a qualificare la professione regolamentata, per consentire il suo esercizio anche al di fuori dei confini nazionali e comunitari.

La domanda di riconoscimento va rivolta ai seguenti riferimenti:

Sig.ra Raquel Pérez Pérez
Subdirección General de Títulos
Segreteria Generale delle Universidades
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Paseo de la Castellana 162, planta 17
28046 Madrid
Tel: +34 913778325
Email: raquel.perez@ciencia.gob.es
Sito Web: <http://www.ciencia.gob.es>

Possono richiedersi chiarimenti ed indicazioni direttamente all'ordine degli ingegneri tecnici di Spagna, denominato COGITI (Consejo General de Colejos Oficiales de Graduados e ingenieros Tecnicos Industriale de Espana) nella pagina seguente: <https://cogiti.es/contacto>

4. Per quanto riguarda, invece, l'esercizio della professione in Inghilterra, l'autorità competenze per il regno Unito va identificato nell'associazione professionale. Il punto di contatto può fornire l'elenco delle autorità competenti ed i rispettivi indirizzi. La professione di ingegnere, sia al livello di



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2019

“Chartered Engineer” (CEng) che “Technician Engineer” (Eng Tech) o “Incorporated Engineer” (IEng), non è regolamentata. Documenti da allegare alla domanda sono: 1) certificato di nascita, diplomi, certificati relativi all’esperienza professionale, certificato medico; formulario debitamente compilato e fornito dall’autorità competente, da presentare in copia autenticata, con traduzione ufficiale e legalizzata.

Il punto di contatto è il seguente:

Department of Trade & Industry (Ministero dell’industria e commercio) - DTI
Kingsgate House, 66-74 Victoria street, London, SW1
Tel.: 44.207.215.4405 / 44.207.215.4648.